

VALUTAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. (art.1 comma 1)

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. (art.1 comma 2)

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. (art.1 comma)

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. (art. 2 comma 1)

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; (art.2 comma 6)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
(PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

DESCRITTORI	
10	Conoscenze complete e approfondite, esposizione brillante con lessico corretto e appropriato. Applicazione delle conoscenze autonoma e corretta, rielaborazione personale e creativa.
9	Conoscenze complete e approfondite, esposizione fluida con lessico corretto e appropriato. Applicazione delle conoscenze autonoma e corretta.
8	Conoscenze complete, esposizione fluida. Applicazione autonoma delle conoscenze.
7	Conoscenze sostanzialmente complete, esposizione chiara. Applicazione delle conoscenze.
6	Conoscenze essenziali, esposizione modesta. Applicazione delle conoscenze in situazione semplice. Conoscenze molto lacunose, esposizione molto confusa. Mancata applicazione di conoscenze minime.
5	Conoscenze parziali, esposizione impropria. Applicazione incerta delle conoscenze in situazione semplice.
4	Conoscenze frammentarie e lacunose, esposizione impropria. Mancata applicazione di conoscenze minime.
3	Conoscenze molto lacunose, esposizione molto confusa. Mancata applicazione di conoscenze minime.

(Per la Scuola Primaria la valutazione in decimi è da considerarsi dal 5 al 10)

VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA ED ATTIVITA' ALTERNATIVA

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

(art.1 comma 7)

DESCRITTORI	
ECCELLENTE	Conoscenze e abilità complete ed approfondite, uso corretto ed appropriato del linguaggio specifico. Interiorizzazione completa degli apprendimenti. Partecipazione attiva e costante. Piena autonomia
OTTIMO	Conoscenze e abilità complete, uso corretto e costante del linguaggio specifico. Piena interiorizzazione degli apprendimenti. Partecipazione attiva e costante.
DISTINTO	Conoscenze e abilità complete e uso corretto del linguaggio specifico. Interiorizzazione soddisfacente degli apprendimenti. Partecipazione attiva.
BUONO	Conoscenze e abilità soddisfacenti e uso adeguato del linguaggio specifico. Buona partecipazione alla vita scolastica. Adeguata capacità di attenzione.
SUFFICIENTE	Conoscenze e abilità essenziali e superficiali. Uso semplice del linguaggio specifico. Impegno sufficiente e partecipazione discontinua.
NON SUFFICIENTE	Conoscenze e abilità parziali, frammentarie e lacunose; uso improprio del linguaggio specifico. Impegno scarso. Partecipazione alla vita scolastica passiva. Autonomia limitata.

VALUTAZIONE DEI COMPORAMENTI

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. (art.2 comma 5)

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. (art.1 comma 3)

DESCRITTORI	
ECCELLENTE	L'alunno rispetta docenti, alunni e personale scolastico. Rispetta gli ambienti scolastici (locali, strutture e arredi). Rispetta il patto educativo e il Regolamento di Istituto. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di assenza giustifica regolarmente. Collabora con atteggiamento propositivo alle attività scolastiche ed extrascolastiche. Attua interventi pertinenti ed appropriati. Collabora con i compagni. Assolve le consegne in modo puntuale e costante. Ha sempre il materiale necessario.
OTTIMO	L'alunno rispetta docenti, alunni e personale scolastico. Rispetta gli ambienti scolastici (locali, strutture e arredi). Rispetta il patto educativo e il Regolamento di Istituto. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. Frequenta le lezioni, rispetta gli orari scolastici e giustifica regolarmente assenze e/o ritardi. Dimostra interesse per le attività didattiche. Assolve le consegne in modo costante. E' sempre munito del materiale necessario.
DISTINTO	L'alunno è corretto nei confronti di docenti, alunni e personale scolastico. Rispetta adeguatamente gli ambienti scolastici (locali, strutture e arredi). Rispetta le regole e il Regolamento. Frequenta con regolarità le lezioni e giustifica in modo puntuale. Segue con partecipazione le proposte didattiche e collabora alla vita scolastica. Rispetta le consegne; ha il materiale necessario.
BUONO	L'alunno è abbastanza corretto nei confronti di docenti, alunni e personale scolastico. E' abbastanza rispettoso degli ambienti scolastici (locali, strutture e arredi). Generalmente rispetta il Regolamento di Istituto, non ha a suo carico richiami scritti. Giustifica assenze e ritardi abbastanza regolarmente. Segue in modo abbastanza propositivo l'attività scolastica. Collabora adeguatamente alla vita della classe e dell'Istituto. Generalmente rispetta le consegne ed è munito del materiale scolastico.

SUFFICIENTE	L'alunno non sempre è corretto nei confronti di docenti, alunni e personale scolastico. Non sempre rispetta in modo adeguato gli ambienti scolastici (locali, strutture e arredi). Tende a violare il Regolamento di Istituto. Talvolta riceve ammonizioni verbali e/o scritte e/o viene sanzionato. Si rende responsabile di assenze e di ritardi che non sempre giustifica regolarmente. Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso fonte di disturbo durante le lezioni. Non sempre rispetta le consegne. Spesso non è munito del materiale scolastico.
NON SUFFICIENTE	L' alunno è irrispettoso nei confronti di docenti, alunni e personale scolastico. E' poco rispettoso degli ambienti scolastici (locali, strutture e arredi). Viola il Regolamento di Istituto. Riceve ammonizioni verbali e scritte e/o è sanzionato con sospensione per violazioni molto gravi: offese gravi e ripetute alla persona ed al ruolo professionale del personale della scuola. Gravi e ripetuti comportamenti che offendono gratuitamente la personalità degli altri studenti. Danni apportati a locali, strutture, arredi. Si rende responsabile di assenze e ritardi che non giustifica regolarmente. Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche e/o è fonte di disturbo durante le lezioni. Non rispetta le consegne e/o è sistematicamente privo del materiale scolastico.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. (art.1 comma 8)

La valutazione delle alunne e degli **alunni con disabilità** certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. (art. 11 comma 1)

Per le alunne e gli alunni con **disturbi specifici di apprendimento (DSA)** certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. (art. 11 comma 9)

Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese (anno scolastico 2018/19) in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta. (art.4 comma 1)

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. (art. 4 comma 2)

Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado. Le prove si svolgono entro il mese di **aprile** e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. (art.7 comma 4)

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto. (art. 7 comma 5)

Certificazione

L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. (art.1 comma 6)

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. (art. 9 comma 1)

La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. (art. 9 comma 2)

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (art. 9 comma 3).

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.1.04/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. (DM 742 del 3 ottobre 2017).

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. (art. 8 comma 1)

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e' costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. (art. 8 comma 2)

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. (art. 8 comma 3)